



**COMMERCIALISTI
REVISORI CONTABILI**

Dott. Riccardo Bartolommei
Rag. Carlo Carli Maltinti
Rag. Adriana Benelli
Dott.ssa Lucia Cioli

COLLABORATORI

Rag. Stefano Terreni
(consulente del lavoro)
Dott.ssa Monica Masini
(commercialista – revisore contabile)
Dott. Luca Grossi
(commercialista – revisore legale)
Dott.ssa Benedetta Caponi
(commercialista)
Dott.ssa Paola Urti
(avvocato)

Santa Croce sull'Arno, li 23 febbraio 2023.

A tutti i Sigg.ri Clienti

Loro sedi

CIRCOLARE N. 7/2023

**LA COMUNICAZIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA ENERGIA E GAS
MATURATI NEL 2022 E NON UTILIZZATI ENTRO IL 16.03.2023**

Con il provvedimento n. 44905 del 16.02.2023, l'Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto e le modalità di presentazione della **comunicazione** dell'ammontare dei **crediti d'imposta ENERGIA E GAS, maturati nel 2022 e non utilizzati entro il 16.03.2023**, approvando altresì l'apposito modello e le istruzioni per la compilazione.

Le disposizioni riguardanti i crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale relative al **terzo trimestre 2022**, ai mesi di **ottobre e novembre e dicembre 2022** prevedono che i beneficiari dei crediti d'imposta debbano inviare **entro il 16 marzo 2023** all'Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, un'apposita comunicazione dell'importo del credito maturato nell'esercizio 2022.

La medesima disposizione è inoltre prevista in relazione al credito d'imposta per il **carburante** effettuato nel quarto trimestre 2022 (art. 2 comma 5 del DL 144/2022; comunicazione che, per effetto del Ddl. di conversione del DL "Milleproroghe", sarebbe prevista anche per il credito carburante relativo al terzo trimestre 2022).

La comunicazione dei crediti d'imposta maturati deve essere inviata utilizzando lo **specifico modello** approvato, composto da frontespizio, quadro A (relativo alla comunicazione dei crediti maturati) e quadro B (contenente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di sussistenza dei requisiti dei crediti d'imposta maturati). **Tale comunicazione va inviata, dal 16 febbraio al 16 marzo 2023**, dal beneficiario dei crediti d'imposta, direttamente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, utilizzando esclusivamente i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet della medesima Agenzia.

Per ciascun credito d'imposta, il beneficiario può inviare **una sola comunicazione** valida, per l'intero importo del **credito maturato** nel periodo di riferimento, **al lordo**

via Basili, 4/C - 1° e 2° piano
via San Tommaso, 5 - 1° piano
56029 S.Croce sull'Arno (Pisa)
Tel. +39 0571 322.54 – 0571 333.21
Fax +39 0571.327.10 - 383.336
info@sca.pi.it
www.sca.pi.it
Cod. Fisc. e Part. IVA 01601690504



dell'eventuale ammontare già utilizzato in compensazione nel modello F24 ai sensi del DLgs. 241/97 fino alla data della comunicazione stessa.

Eventuali successive comunicazioni dello stesso soggetto per il medesimo credito saranno scartate, salvo che la precedente comunicazione non sia stata annullata con le medesime modalità previste per l'invio.

La comunicazione **non** deve essere **inviata**:

- nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24;

nel caso in cui il beneficiario abbia già comunicato all'Agenzia delle Entrate la cessione del credito, considerando che può essere ceduto solo per intero.

Il mancato invio determina l'impossibilità di utilizzo

Considerato altresì che la comunicazione deve essere **inviata entro il 16 marzo 2023** a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, il mancato invio di una valida comunicazione determina **l'impossibilità** di utilizzare il credito in compensazione nel modello F24, a decorrere dal 17 marzo 2023.

Ai fini dell'utilizzo del credito in compensazione, il modello F24 va presentato esclusivamente tramite i **servizi telematici** resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Restano fermi i termini previsti per ciascuna agevolazione ed i relativi codici tributo già approvati. Dal 17 marzo 2023, nel caso in cui l'ammontare del credito utilizzato in compensazione risulti **superiore** all'importo comunicato, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato.

Nelle motivazioni al provvedimento viene inoltre precisato che l'invio della comunicazione dei crediti maturati **non esclude** la possibilità di inviare successivamente la comunicazione della cessione del credito.

Con la presente sollecitiamo pertanto la gentile clientela a farci sapere quanto prima l'importo residuo dei suddetti crediti che, in quanto non compensati entro il 16.03.2023, dovranno essere oggetto di comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

Lo Studio rimane, come sempre, a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Studio Commercialisti Associati